

**MODALITÀ DI REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA  
ELETTRICA PRELEVATA IN CORRISPONDENZA DI PUNTI DI IMMISSIONE**

*Documento per la consultazione*

2 dicembre 2005

## ***Premessa***

*Nel corso dell'attuale periodo di regolazione sono pervenute all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) numerose richieste di chiarimenti circa le modalità di applicazione della disciplina della misura dell'energia elettrica prelevata in corrispondenza di punti di immissione.*

*Il presente documento per la consultazione, nell'analizzare le problematiche che hanno condotto alla formulazione delle predette richieste, fornisce chiarimenti in materia e formula orientamenti per la gestione delle medesime problematiche.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il termine del 10 gennaio 2006.*

### **Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:**

***Autorità per l'energia elettrica e il gas***

***Direzione energia elettrica***

**piazza Cavour 5 – 20121 Milano**

tel 0265565336

fax 0265565222

e-mail: **[energiaelettrica@autorita.energia.it](mailto:energiaelettrica@autorita.energia.it)**

sito *internet*: **[www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)**

## 1. Quadro normativo di riferimento

L'articolo 1, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente modificato e integrato (nel seguito: Testo Integrato) definisce:

- punto di immissione, il punto in cui l'energia elettrica viene immessa in una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un impianto di produzione elettrica;
- punto di prelievo, il singolo punto in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale, ove per cliente finale si intende la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi (anche attraverso reti interne di utenza e linee dirette).

Per quanto concerne il servizio di misura, il Testo Integrato definisce, per ciascuna delle attività che compongono tale servizio (vale a dire installazione e manutenzione dei misuratori, nonché rilevazione e registrazione delle misure) i soggetti responsabili, differenziando tali disposizioni per i punti di prelievo e per i punti di immissione. Il Testo Integrato stabilisce, altresì, i corrispettivi a remunerazione delle predette attività svolte dai diversi soggetti responsabili.

### 1.1 Disposizioni relative all'installazione e alla manutenzione dei misuratori

In particolare, per l'attività di installazione e manutenzione dei misuratori, l'articolo 35, comma 1, del Testo Integrato stabilisce che il soggetto responsabile è:

- a) con riferimento ai punti di prelievo, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano l'energia elettrica da tali punti;
- b) con riferimento ai punti di immissione relativi ad un impianto di produzione di energia elettrica, il soggetto titolare dell'impianto medesimo.

Per l'attività di rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica, l'articolo 35, comma 2, del Testo Integrato stabilisce che il soggetto responsabile è:

- a) con riferimento ai punti di prelievo, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano l'energia elettrica da tali punti;
- b) con riferimento ai punti di immissione situati su una rete con obbligo di connessione di terzi, il soggetto che gestisce la medesima rete.

L'attività di installazione dei misuratori orari deve avvenire in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 36 del Testo Integrato nonché alle prescrizioni delle regole di misura adottate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (oggi Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A.)<sup>1</sup>.

Si rileva anche che, per quanto riguarda le caratteristiche funzionali dei misuratori nei punti di immissione, il Testo Integrato fa riferimento unicamente a punti in corrispondenza di impianti di produzione di energia elettrica con potenza nominale superiore a 250 kW.

### 1.2 Disposizioni relative alla remunerazione del servizio di misura

Per quanto concerne la remunerazione del servizio di misura, l'articolo 39 del Testo Integrato stabilisce le modalità di remunerazione per il servizio di misura nei punti di prelievo corrispondenti

---

<sup>1</sup> La delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 138/00, ha emanato direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (GRTN) per l'adozione di regole tecniche per la misura dell'energia elettrica. In data 18 ottobre 2002, il GRTN ha adottato le "Regole transitorie per l'installazione e l'attivazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica", che definiscono, tra l'altro, le prescrizioni tecniche e funzionali dei complessi di misura.

La materia di cui sopra è stata assorbita nella deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04, e nel "Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete" adottato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 in conformità, per quanto di competenza dell'Autorità, alle disposizioni di cui alla predetta deliberazione.

ai clienti finali; in particolare i medesimi sono tenuti a riconoscere all'impresa distributrice le componenti tariffarie MIS<sub>1</sub> (MIS<sub>3</sub> nel caso di punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica) i cui valori sono fissati dalla tabella 18 del Testo Integrato.

Analogamente, per quanto riguarda la remunerazione del servizio di misura per i punti di immissione e di interconnessione, l'articolo 40 del Testo Integrato stabilisce che al soggetto che provvede alla rilevazione e registrazione delle misure sia riconosciuto dalla controparte (nel caso dei punti di immissione il titolare dell'impianto di produzione di energia elettrica a cui il punto di immissione si riferisce) un corrispettivo pari al 54% della componente tariffaria MIS<sub>1</sub> del corrispondente livello di tensione.

In particolare, per quanto concerne la remunerazione del servizio di misura in caso di prelievi di energia elettrica dalla rete in corrispondenza di punti di immissione<sup>2</sup>, la normativa attualmente in vigore trova immediata applicazione laddove l'eventuale prelievo si attesta in coincidenza del medesimo punto in cui avviene, in periodi diversi, l'immissione di energia elettrica in rete.

Infatti, in tali casi si può affermare che:

- a) il soggetto responsabile dell'attività di installazione e manutenzione dei misuratori è il soggetto titolare dell'impianto medesimo;
- b) il soggetto responsabile dell'attività di rilevazione e registrazione dell'energia elettrica prelevata è il gestore di rete a cui l'impianto di produzione risulta essere connesso;
- c) limitatamente a tali prelievi non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 39, comma 39.1, del Testo Integrato (corrispettivo di misura per i clienti finali), con la conseguenza che le modalità di remunerazione del servizio di misura sono unicamente quelle stabilite dal citato articolo 40 del Testo Integrato (corrispettivo per i punti di immissione).

Tali asserzioni trovano, inoltre, conferma nel fatto che le regole di misura attualmente in vigore richiedono che i misuratori siano in grado di misurare entrambi i versi dell'energia attiva (entrante ed uscente), nonché i relativi versi dell'energia reattiva (entrante ed uscente per ciascuno dei due versi dell'energia attiva). L'attività di installazione e manutenzione svolta dal titolare dell'impianto risulta, pertanto, funzionale anche alla misura dell'energia elettrica prelevata in coincidenza dei punti di immissione.

Si osserva, infine, che all'energia elettrica prelevata deve comunque applicarsi la disciplina relativa alla regolazione economica dei servizi di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e, eventualmente, vendita, erogati dall' esercente dei suddetti servizi di pubblica utilità competente.

A tal fine, nel caso in cui il gestore della rete a cui è connesso l'impianto sia diverso dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale, è necessario che i due gestori di rete interessati attuino forme di coordinamento per lo scambio delle informazioni necessarie alla regolazione economica dei predetti servizi.

## **2. Problematiche connesse all'indisponibilità delle misure**

Data l'imprescindibilità della disponibilità delle misure dell'energia elettrica, si pone la questione di stabilire se, ed eventualmente a quali condizioni, è possibile derogare dalla sopra illustrata regola generale, con l'assegnazione di una doppia responsabilità per la misura sullo stesso punto di connessione alla rete, ciò comportando:

- a) la presenza di due sistemi di misura distinti, uno per i prelievi e l'altro per le immissioni;

---

<sup>2</sup> Tipicamente, il consumo di energia elettrica dei servizi ausiliari di produzione (le utenze facenti parte dell'impianto di generazione e funzionali alla attività di produzione di energia elettrica) è soddisfatto in modo autonomo per mezzo dell'energia elettrica prodotta dall'impianto stesso. Solo quando tutti i gruppi appartenenti all'impianto di produzione sono fermi, l'alimentazione dei servizi ausiliari è necessariamente derivata dalla rete, in molti casi utilizzando la stessa connessione elettrica attraverso cui l'energia elettrica viene immessa.

- b) il versamento di un corrispettivo aggiuntivo a remunerazione dell'attività di misura dei prelievi di energia elettrica (applicazione dell'articolo 39 del Testo Integrato).

A tal proposito, considerato che la vigente normativa impone l'installazione di apparecchi di misura in grado di misurare entrambi i flussi di energia scambiata con la rete, nell'ottica di evitare inutili complicazioni legate alla duplicazione delle responsabilità e con l'obiettivo di razionalizzazione delle componenti impiantistiche, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di assegnare responsabilità distinte per la misura dell'energia immessa e prelevata dallo stesso punto di immissione solo a fronte dell'inadeguatezza dei misuratori installati dal titolare dell'impianto di produzione tali da rendere impossibile la misura dell'energia elettrica prelevata e limitatamente al periodo necessario per l'adeguamento degli stessi alle Regole di Misura.

A tal riguardo, è ammissibile che il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure per i punti di prelievo (l'impresa distributrice competente) proceda all'installazione di un proprio misuratore solo a fronte dell'accertato ricorrente non funzionamento del misuratore installato dal titolare dell'impianto di produzione, con la conseguente permanente indisponibilità dei dati di misura. Tale accertamento deve essere opportunamente documentato anche attraverso opportuni sopralluoghi da parte di personale qualificato (soggetti abilitati di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1990 n. 46). L'installazione del misuratore da parte dell'impresa distributrice deve comunque essere preceduta con congruo anticipo da un avviso al produttore trasmesso per conoscenza anche all'Autorità.

*S1. Si condivide la proposta presentata in merito alla regola derogatoria di applicazione della disciplina della misura in presenza di prelievi di energia elettrica dai punti di immissione?*

*S2. Quali altre problematiche necessiterebbero di essere analizzate relativamente al trattamento dell'energia elettrica prelevata in corrispondenza di unità di produzione? In particolare, si ritiene opportuno prevedere regole specifiche per i prelievi di energia elettrica funzionali all'attività di produzione, anche quando corrispondenti a punti di prelievo distinti dal punto di immissione ?*